

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ



Newsletter Internazionale

MESE DI GIUGNO 2012

Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all'indirizzo
staffoic@fondazioneoic.it

SOMMARIO

Premessa	1
Novità IASB	2
1. Riunione IASB.....	2
2. IASB work plan	6
3. IFRS for SMEs	7
4. Ultimi documenti pubblicati	8
Riunione dell’IFRS Advisory Council	12
5. Riunione dell’IFRS Advisory Council di giugno	12
Novità dall’IFRS Foundation	13
6. Nomina Trustee	13
7. Ricerca componenti dell’IFRS Advisory Council.....	13
Novità EFRAG	13
8. Attività del Planning and Resource Committee (PRC)	13
9. Attività del Technical Expert Group (TEG)	15
10. EFRAG ricerca candidati per gruppi di lavoro	19
Unione Europea	20
11. Riunione dell’ARC.....	20
12. Standard omologati	20
Altri aggiornamenti	22
13. UK Sharman	22
14. Financial Reporting Council (FRC).....	23
15. International Valuation Standards Council (IVSC)	23
16. Canadian Institute of Chartered Accountants	24
17. International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB).....	24



- 18. Group of 20 (G20)24
- 19. US Securities and Exchange Commission (US SEC)25
- 20. European Securities and Markets Authority (ESMA).....25
- 21. Australian FRC explores complexity in reporting.....26
- 22. FASB26

Premessa

L'OIC – Organismo Italiano di contabilità ha deciso di pubblicare con cadenza mensile un documento di aggiornamento sull'attività internazionale, che informi circa le novità che attengono alla materia contabile sulle quali è attivo un dibattito in tutti quei consessi internazionali ai quali l'OIC partecipa costantemente. Il documento pubblicato è predisposto dallo Staff dell'OIC e non è approvato dagli Organi tecnici dell'OIC.

L'obiettivo di tale documento è di riepilogare, sui principali temi in discussione, le decisioni prese dagli organismi contabili internazionali, oltre che aggiornare sulle novità che hanno interessato tali organismi nell'ultimo mese fino al 30 giugno 2012.

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, identificate in rosso. All'interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono inseriti nel testo link ai documenti citati.

Novità IASB

1. Riunione IASB

- 1.1 Gli scorsi 12-14 giugno si è tenuta la riunione del Board dello IASB. Alcune sessioni si sono svolte congiuntamente con il FASB ([IASB Update](#)). Tra gli argomenti in agenda vi erano i seguenti:

Contratti di leasing

- 1.2 Nel corso della riunione di giugno, lo IASB e il FASB hanno discusso nuovamente in merito alla contabilizzazione dei contratti di leasing nel bilancio del *lessee* (locatario) e del *lessor* (locatore).
- 1.3 Per quanto riguarda la contabilizzazione dal lato del *lessee*, i due Board hanno confermato la decisione presa a suo tempo nell'*Exposure Draft* del 2010 che tutti i contratti di leasing *uncancellable* comportano l'iscrizione in bilancio di una passività per i canoni da pagare lungo la durata del leasing e, in contropartita, l'iscrizione di un'attività per il diritto d'uso sul bene oggetto di leasing (secondo il modello del cd. *right of use*). E' stata, inoltre, confermata la rilevazione iniziale della passività per un importo pari al valore attuale dei pagamenti dei canoni, utilizzando il tasso di sconto che il *lessor* fa pagare al *lessee*. Il diritto d'uso, alla rilevazione iniziale, coincide con il valore della passività.
- 1.4 Per quanto riguarda la rilevazione a conto economico dei canoni di leasing, i due Board hanno deciso di prevedere due differenti approcci, a seconda che il locatario acquisti e consumi più di una porzione insignificante del bene locato oppure no. Nel primo caso si applica un approccio simile a quello proposto nell'*Exposure Draft* (2010) ⁽¹⁾; nel secondo caso si applica il c.d. *straight-line approach* ⁽²⁾. Come espediente pratico per l'applicazione di tale principio

¹ L'approccio previsto dall'ED del 2010, da utilizzare, invece, per gli altri contratti di leasing (i.e. *interest and amortization approach*) consente di:

- misurare la passività al costo ammortizzato, rilevando a conto economico gli interessi passivi; e
- ammortizzare il diritto d'uso con un criterio a quote costanti, rilevando a conto economico l'ammortamento.

² L'approccio cd *straight-line* (o *single lease expense approach*) comporta:

- la misurazione della passività al costo ammortizzato;
- la rilevazione a conto economico, a quote costanti, dei pagamenti dei canoni; in tale voce confluiscono gli interessi maturati nell'esercizio sulla passività e

generale, è consentito operare la distinzione sulla base della natura del bene oggetto del contratto di leasing:

- i leasing di immobili (terreno o edificio, o parte di un edificio, o entrambi) saranno generalmente contabilizzati utilizzando un approccio cd *straight-line*, a meno che:
 - a) la durata del contratto di leasing copra la maggior parte della vita economica del bene oggetto di leasing; o
 - b) il valore attuale dei canoni fissi equivalga il *fair value* del bene oggetto di leasing;
- tutti gli altri leasing saranno, invece, contabilizzati utilizzando un approccio simile a quello sviluppato dallo IASB nell'*Exposure Draft* pubblicato nel 2010, a meno che:
 - a) la durata del contratto di leasing copra una parte irrilevante della vita economica del bene oggetto di leasing; o
 - b) il valore attuale dei canoni fissi sia irrilevante rispetto al *fair value* del bene oggetto di leasing.

1.5 Anche in merito alla contabilizzazione dei canoni di leasing nel conto economico del *lessor*, i due Board hanno deciso di distinguere tra le operazioni di locazione cui si applica il *receivable and residual approach* e quelle cui si applica il criterio previsto per il leasing operativo. La distinzione dovrebbe basarsi sul medesimo principio previsto per il *lessee*: acquisto/consumo o meno di una porzione insignificante del bene locato. Pertanto:

- i leasing di immobili dovranno essere contabilizzati utilizzando l'approccio del *receivable and residual* (R&R - valgono le stesse eccezioni per il *lessee*)⁽³⁾;

• la rettifica del valore contabile del diritto d'uso, pari alla differenza tra il canone e i suddetti interessi passivi.

³ Utilizzando l'approccio R&R il *lessor*:

- rileva un credito (i.e. un diritto a ricevere i pagamenti dei canoni) e una attività residua all'inizio del contratto;
- misura inizialmente il credito al valore attuale dei pagamenti dei canoni;
- misura l'attività residua sulla base di due componenti:
 - a) attività residua lorda, valutata al valore attuale dello stimato valore residuo alla fine del contratto; e
 - b) l'utile differito (relativo all'attività residua).
- l'attività residua viene poi presentata al netto dell'utile differito;
- rileva a conto economico gli interessi attivi sul credito e sull'attività residua.

L'utile differito è pari al prodotto tra l'utile complessivo derivante dall'operazione (differenza tra il *fair value* del bene oggetto di leasing e il suo valore contabile) e la percentuale del bene oggetto di leasing non "venduta" (valore residuo del bene oggetto di leasing alla scadenza del contratto diviso per il *fair value*).

- tutti gli altri contratti di leasing dovranno, invece, essere contabilizzati utilizzando un approccio simile ai leasing operativi ex IAS 17 (valgono le stesse eccezioni per il *lessee*) ⁽⁴⁾.

1.6 Le decisioni prese nel corso della riunione non si dovrebbero applicare ai contratti di breve termine (i.e. durata massima di 12 mesi). Per tali contratti, il *lessee* e il *lessor* continueranno ad utilizzare l'espedito pratico che consente di non rilevare tali contratti nello stato patrimoniale.

1.7 La pubblicazione del nuovo *Exposure Draft* è prevista nel quarto trimestre del 2012.

Financial instruments: classification and measurement

1.8 Nel mese di giugno 2012 lo IASB ha discusso, congiuntamente con il FASB, la definizione del portafoglio di strumenti finanziari di debito valutati al *fair value* con impatto rilevato in OCI e la *fair value option*.

1.9 Nella discussione è stato riaffermato che uno strumento di debito può essere valutato al *fair value* con impatto rilevato in OCI solo se:

- lo strumento di debito presenta *cash flow* contrattuali che soddisfano i requisiti stabiliti nella riunione congiunta dei Board del febbraio 2012: rimborso del valore nominale, remunerazione del *time value* e del rischio di credito (*building blocks*) e la correlazione economica tra tali *building blocks non è modificata* da altre clausole e
- lo strumento di debito viene gestito nell'ambito del pertinente *business model*, come definito nella riunione congiunta dei Board del maggio 2012: gli strumenti sono gestiti con l'obiettivo di raccogliere i flussi di cassa contrattuali, ed i flussi derivanti dalla vendita.

1.10 Lo IASB ha altresì discusso la *fair value option* con riferimento agli investimenti in titoli di debito valutati al *fair value* con impatto rilevato in OCI e ha

⁴ Il secondo approccio, invece, consentirebbe al *lessor* di:

- continuare a rilevare il bene oggetto di leasing; e
- rilevare a conto economico a quote costanti i pagamenti dei canoni.

In questo caso, quindi, il *lessor* non rileva una attività finanziaria (credito) all'inizio del contratto per il diritto a ricevere i pagamenti dei canoni.

provvisoriamente deciso di prorogare l'attuale condizione di ammissibilità prevista dall'IFRS 9 per le attività finanziarie che hanno un “*accounting mismatch*”, anche agli investimenti in titoli di debito che altrimenti sarebbero misurati a FVOCI. Pertanto, al fine di eliminare o ridurre significativamente il disallineamento contabile, tali strumenti di debito possono essere misurati a FVTPL (*fair value through profit or loss*).

1.11 Il FASB ha invece discusso la *fair value option* relativamente alle attività e passività finanziarie ed ha provvisoriamente deciso che un'entità può - al momento della rilevazione iniziale, irrevocabilmente optare per la *fair value option*, nei seguenti casi:

- una passività finanziaria ibrida può essere designata a FVTPL, a meno che:
 - il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto;
 - senza o mediante una piccola analisi, appare chiaro che è già stata proibita in precedenza, per uno strumento ibrido simile, la separazione del derivato incorporato.
- un gruppo di attività e passività finanziarie possono essere designate a FVTPL, quando le seguenti condizioni sono entrambe rispettate:
 - l'entità gestisce, sulla base del *fair value*, l'esposizione netta relativamente a tali attività/passività finanziarie (che possono essere strumenti derivati);
 - su tale base vengono fornite informazioni al *management* dell'entità che redige il bilancio.

Investment Entities (IE)

1.12 Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti temi:

- Trattamento di una partecipazione di controllo in una IE detenuta da una capogruppo (*parent*) IE: entrambi i Boards hanno deciso che la capogruppo IE deve valutare tutte le controllate IE al *fair value* (incluse le strutture *master-feeder* e i *funds-of-funds*), anziché consolidarle;
- Trattamento di una partecipazione di controllo in una IE detenuta da una capogruppo (*parent*) non-IE: lo IASB ha deciso di non estendere alla

capogruppo non-IE l'esenzione concessa alle IE (*subsidiary*) dall'obbligo di consolidare le proprie controllate (quindi la capogruppo consolida integralmente le IE controllate e le relative *subsidiaries*); viceversa, il FASB ha deciso di mantenere in capo alla capogruppo non-IE l'esenzione dall'obbligo di consolidamento riconosciuta alla IE per le sue controllate

- 1.13 Nella medesima riunione lo IASB ha discusso l'interazione tra le proposte di esenzione al consolidamento per le società che rientrano nella definizione di *investment entities* e l'attuale opzione prevista dallo IAS 28 di valutare a *fair value* le partecipazioni di collegamento e *joint venture*. Lo IAS 28, infatti, prevede che le partecipazioni in società collegate e *joint venture* detenute da società d'investimento in capitale di rischio e fondi comuni, fondi d'investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni siano valutate al *fair value* anziché consolidate. Il nuovo principio, invece, muove da una definizione di *investment entity* che non necessariamente è corrispondente con le entità individuate dallo IAS 28.
- 1.14 Lo IASB aveva proposto di eliminare questa diversità nell'*Exposure Draft*, ma alcuni commentatori hanno lamentato il fatto che ciò avrebbe potuto comportare una riduzione ingiustificata della possibilità di adottare il criterio del *fair value* nella valutazione delle partecipazioni in società collegate e *joint venture*. Lo IASB ha concordato con i commenti ricevuti e ha deciso di non modificare lo IAS 28.

2. IASB work plan

- 2.1 Lo IASB ha aggiornato il proprio piano di lavoro ([IASB work plan](#)). Di seguito se ne sintetizzano i punti salienti:
- revisione limitata dell'IFRS 9: la pubblicazione dell'*Exposure Draft* dovrebbe slittare al quarto trimestre del 2012 (precedentemente era prevista nel secondo trimestre del 2012);
 - *macro hedge accounting*: è confermata la pubblicazione di un documento per la consultazione nel secondo semestre del 2012. Lo IASB ha deciso che si tratterà di un *Discussion Paper* e non di un *Exposure Draft*,
 - IAS 8: è stato inserito un progetto di modifica dello standard attuale. Il progetto dovrebbe riguardare:

- l'eliminazione delle disposizioni dello IAS 8 in merito alla quantificazione dell'effetto sull'esercizio corrente di un cambiamento dell'*accounting policy* a seguito di una modifica degli IFRS;
- il chiarimento che le entità dovrebbero fornire informativa in merito ai nuovi o modificati IFRS, emessi entro la data del bilancio in corso.

La pubblicazione dell'*Exposure Draft* è attesa nel secondo semestre del 2012.

- *Leases*: si precisa che la pubblicazione del *re-exposure* è prevista per il quarto trimestre del 2012 (precedentemente era indicato il secondo semestre del 2012);
- *IFRS for SMEs - comprehensive review 2012-2014*: il progetto è stato confermato alla riunione di giugno. È prevista la pubblicazione di una *Request for Information* per la fine di giugno o i primi giorni di luglio (pubblicazione poi avvenuta; cfr. prossimo paragrafo). Il progetto si svilupperà nel corso del 2013 e 2014 e le modifiche risultanti si applicheranno dal 2015;
- *Annual improvements 2010-2012*: è programmato il completamento di tale progetto per il primo trimestre del 2013;
- *Investment Entities*: è programmato il completamento di tale progetto per il secondo semestre del 2012.

3. IFRS for SMEs

- 3.1 In data 26 giugno 2012, lo IASB ha pubblicato la [**Request for Information \(RI\) Comprehensive Review of the IFRS for SMEs**](#). Il documento sarà in consultazione fino al 30 novembre 2012.
- 3.2 Era già previsto al momento della pubblicazione dell'*IFRS for SMEs* nel luglio 2009 che dopo due anni dall'implementazione si sarebbe proceduto con una sua revisione. A regime, tali revisioni dovrebbero avere una cadenza triennale.
- 3.3 La RI è il primo *step* del processo di revisione dell'*IFRS for SMEs* ed ha l'obiettivo di ricevere input da parte di *preparers*, *user* di bilanci redatti secondo tale standard, da parte di *national standard-setter*, organismi professionali, *regulator* e altre parti interessate sull'eventuale necessità di apportare modifiche, e se sì quali, all'*IFRS for SMEs*.

3.4 I commenti ricevuti in tale fase saranno esaminati dallo *SME Implementation Group* (SMEIG), comitato consultivo dello IASB, al fine di proporre al Board possibili modifiche all’attuale principio. Lo IASB deciderà, quindi, se procedere o meno con la pubblicazione di un *Exposure Draft* (tempistica prevista: primo semestre del 2013). Nel caso si procedesse con la pubblicazione di un *Exposure Draft*, lo SMEIG, alla luce dei commenti ricevuti nel corso della consultazione, farà le proprie raccomandazione allo IASB che finalizzerà la revisione dello standard (fine 2013/inizio 2014). Non è, tuttavia, sicuro che la revisione del principio si traduca in significative modifiche.

3.5 La RI è articolata in due sezioni:

- parte A, che contiene specifiche domande su alcune sezioni dell’*IFRS for SMEs*. In particolare si chiede se è necessario modificare il principio a seguito della pubblicazione, successiva al luglio 2009, di nuovi o rivisti IFRS (in particolare, si tratta degli IFRS 10, 11 e 13 e dello IAS 19);
- parte B, che contiene domande di portata generale quali quella se il principio debba o no tener conto delle modifiche minori apportate ai *full IFRS* e altre riguardanti la necessità di sviluppare ulteriore *guidance*.

4. *Ultimi documenti pubblicati*

4.1 Lo IASB ha pubblicato il 3 maggio 2012 nell’ambito degli c.d. *Annual Improvements* degli IFRS l’[Exposure Draft relativo al ciclo 2010-2012 \(“ED”\)](#). Il documento contiene 11 modifiche a 10 standard. Eventuali commenti devono essere inviati allo IASB entro il 5 settembre 2012. La versione finale di tale documento dovrebbe essere pubblicata nel primo trimestre del 2013. Tali *amendments* dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.

4.2 La seguente tabella riporta le tematiche affrontate nell’ED.

IFRS	Amendment
IFRS 2 <i>Share-based Payment</i>	1. <i>Definition of vesting condition</i>
IFRS 3 <i>Business Combinations</i>	2. <i>Accounting for contingent consideration in a business combination</i>
IFRS 8 <i>Operating Segments</i>	3. <i>Aggregation of operating segments</i>
	4. <i>Reconciliation of the total of the reportable segments’ assets to the entity’s assets</i>

IFRS 13 <i>Fair Value Measurement</i>	5. <i>Short-term receivables and payables</i>
IAS 1 <i>Presentation of Financial Statements</i>	6. <i>Current/non-current classification of liabilities</i>
IAS 7 <i>Statement of Cash Flows</i>	7. <i>Interest paid that is capitalised</i>
IAS 12 <i>Income Taxes</i>	8. <i>Recognition of deferred tax assets for unrealised losses</i>
IAS 16 <i>Property, Plant and Equipment</i> IAS 38 <i>Intangible Assets</i>	9. <i>Revaluation method—proportionate restatement of accumulated depreciation</i>
IAS 24 <i>Related Party Disclosures</i>	10. <i>Key management personnel</i>
IAS 36 <i>Impairment of Assets</i>	11. <i>Harmonisation of disclosures for value in use and fair value less costs of disposal</i>

4.3 Si illustrano di seguito le principali novità.

4.4 La modifica all’IFRS 3 propone di chiarire che:

- a) per determinare se una *contingent consideration* debba essere classificata come una passività o come strumento di capitale occorre far riferimento, esclusivamente, allo IAS 32 *Financial Instruments: Presentation*. Attualmente il paragrafo 40 dell’IFRS 3 fa riferimento anche a “altri principi contabili applicabili” (ad es., IAS 37). L’ED propone quindi di eliminare quest’ultimo riferimento a standard diversi dallo IAS 32, e, pertanto, una *contingent consideration* potrà essere solamente uno strumento di capitale o una passività finanziaria;
- b) una *contingent consideration* che non è classificata come strumento di capitale, dopo la rilevazione iniziale, è valutata al *fair value* ed il relativo utile (o perdita) è rilevato a conto economico o nell’OCI in base a quanto disposto dall’IFRS 9. Attualmente il paragrafo 58 dell’IFRS 3 prevede che la valutazione successiva di una *contingent consideration* sia al *fair value*, ma fa riferimento anche a standard nei quali la valutazione successiva non è necessariamente al *fair value* (es. si fa riferimento allo IAS 37).

4.5 Le modifiche all’IFRS 8 propongono di:

- a) modificare il paragrafo 22 al fine di richiedere di dare informativa nelle note al bilancio delle valutazioni effettuate dalla direzione aziendale e degli indicatori economici considerati per aggregare i settori operativi. Tale informativa non è attualmente prevista;

b) chiarire che si deve fornire una riconciliazione tra il totale delle attività dei segmenti operativi ed il totale delle attività di bilancio, qualora questi differiscano per il fatto che i valori riportati nei segmenti operativi derivano dai report gestionali interni. Tale proposta è in linea con i requisiti già esistenti per altre riconciliazioni obbligatorie (e.g. passività).

4.6 Con la pubblicazione dell'IFRS 13 lo IASB aveva eliminato le regole dello IAS 39/IFRS 9 per cui era possibile valutare al valore nominale i crediti ed i debiti a breve termine, sprovvisti di un tasso di interesse prestabilito, qualora l'effetto dell'attualizzazione sia irrilevante. Lo IASB propone di inserire un paragrafo nelle *basis for conclusions* dell'IFRS 13 per chiarire che tale espediente di valutazione è tuttora valido.

4.7 La modifica allo IAS 1 propone di chiarire che una passività è classificata come non corrente se l'impresa prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare la stessa per almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio secondo un contratto di finanziamento esistente con lo stesso creditore, alle stesse o simili condizioni (cioè si propone di aggiungere la parte sottolineata all'attuale paragrafo 73 dello IAS 1).

4.8 La modifica allo IAS 7 propone di chiarire che i pagamenti per interessi che sono capitalizzati in base allo IAS 23 devono essere classificati nel rendiconto finanziario coerentemente con la classificazione del bene cui si riferiscono. Ad esempio se gli interessi sono capitalizzati come parte:

- a) del costo di immobili, impianti e macchinari, essi dovranno essere classificati tra le attività di investimento;
- b) del costo delle rimanenze, essi dovranno essere classificati tra le attività operative.

L'attuale versione dello IAS 7 non specifica in quale sezione del rendiconto finanziario classificare gli interessi capitalizzati come parte del costo di una attività.

4.9 La modifica allo IAS 12 deriva da un quesito che chiedeva all'IFRS IC di chiarire se un'impresa dovesse rilevare un bilancio un'imposta differita attiva nel caso in cui l'impresa: (i) ha una differenza temporanea deducibile derivante da una perdita, non realizzata, su strumenti di debito classificati come disponibili per la

vendita, ai sensi dello IAS 39, e valutati al *fair value*, (ii) ha la possibilità e l'intenzione di tenere in portafoglio tali strumenti finché non recupererà tale perdita, e (iii) ha differenze temporanee tassabili e altri redditi imponibili che non sono sufficienti a compensare tale differenza temporanea deducibile. Di conseguenza lo IASB propone di chiarire che tali chiarimenti sono applicabili anche a imposte differite attive risultanti da transazioni o eventi diversi dalla differenza temporanea di cui sopra:

- a) se la normativa fiscale prevede che una determinata tipologia di perdita fiscale possa essere compensata solo con una determinata tipologia di reddito imponibile (ad esempio, le minusvalenze possono essere dedotte solo a fronte delle plusvalenze), l'impresa deve valutare la recuperabilità di un'imposta differita attiva in combinazione con le altre imposte differite attive derivanti dalla stessa tipologia di reddito. Se invece, la normativa fiscale non prevede tale restrizione, la valutazione della recuperabilità di un'imposta differita attiva deve essere effettuata in combinazione con tutte le altre imposte differite attive;
- b) un'azione che provoca solo il riversamento di una differenza temporanea deducibile esistente non rappresenta un'opportunità di pianificazione fiscale in quanto l'azione non crea, o incrementa, il reddito imponibile;
- c) il reddito imponibile da utilizzare per verificare la recuperabilità di un'imposta differita attiva è il reddito prima di qualsiasi riversamento delle differenze temporanee deducibili.

4.10 Le modifiche allo IAS 24 propongono di:

- a) includere nella definizione di parte correlata le società che forniscono all'impresa dirigenti con responsabilità strategiche; e di
- b) dare informativa dei compensi dovuti a tali società.

4.11 Lo IAS 36 richiede di fornire l'informativa sui tassi di sconto utilizzati nella stima del valore d'uso calcolato mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa, in presenza di *impairment* e di ripristini di valore.

La modifica allo IAS 36 propone di chiarire che l'informativa attualmente richiesta sui tassi di sconto utilizzati nella stima del valore d'uso deve essere fornita anche nel caso in cui il *fair value* al netto dei costi di vendita sia stimato attualizzando flussi di cassa.

Riunione dell'IFRS Advisory Council

5. Riunione dell'IFRS Advisory Council di giugno

- 5.1 Nei giorni 18 e 19 giugno 2012 si è riunito a Londra l'*IFRS Advisory Council* (IFRS AC). Nel corso della riunione sono stati forniti un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti su cui attualmente è concentrata l'attività dello IASB e un'illustrazione degli aspetti principali contenuti nell'*IFRS Foundation Due Process Handbook*, al momento in consultazione pubblica.
- 5.2 In tema di *Agenda consultation*, l'IFRS AC ha in generale condiviso l'individuazione, da parte dello IASB, dei progetti a cui dare priorità, indicati nel *Technical work program*. È stato apprezzato l'impegno dello IASB di assicurare un "periodo di calma" e di spostare il focus sulle attività di interpretazione e applicazioni uniformi degli IFRS. Si è poi condiviso che nel decidere le priorità, si debba dare evidenza tracciabile alle analisi volte a valutare la rilevanza del progetto. L'evidenza deve basarsi su una chiara definizione del problema, sulla sua urgenza ed importanza, sulla fattibilità di trovarne la soluzione, nonché su una analisi di costi e benefici.
- 5.3 I componenti l'IFRS AC hanno, inoltre, ricevuto un aggiornamento sul processo di adozione degli IFRS in Giappone. Un esponente del *Financial Service Agency Government of Japan* ha illustrato lo stato dell'arte del processo di adozione degli IFRS e le implicazioni di richiedere un'applicazione obbligatoria da parte delle società quotate. È stato fatto presente che il processo decisionale potrebbe richiedere tempi lunghi ed è quindi probabile che si arrivi al 2015 per la relativa decisione. In ogni caso, si prevedono ulteriori 5-7 anni per l'eventuale effettiva adozione. Il rappresentante della FSA ha, poi, sottolineato che in Giappone l'introduzione degli IFRS è complicata dal fatto che attualmente le società quotate possono utilizzare nel bilancio consolidato, alternativamente, gli US GAAP, gli IFRS, ovvero i *Japanese GAAP* emessi dallo standard setter locale.

Novità dall'IFRS Foundation

6. *Nomina Trustee*

- 6.1 In data 14 maggio 2012, i Trustee hanno riconfermato la nomina di Harvey Goldschmid come componente dei Trustee per un ulteriore triennio (fino al dicembre 2015). Mr Goldschmid, già commissario della US *Securities and Exchange Commission* (SEC) dal 2002 al 2005, oggi insegna diritto alla Columbia University.

7. *Ricerca componenti dell'IFRS Advisory Council*

- 7.1 I Trustees dell'IFRS *Foundation* invitano a presentare candidature per la partecipazione all'IFRS *Advisory Council*, dato che sei componenti sono in scadenza alla fine del 2012.
- 7.2 I componenti l'IFRS *Advisory Council* sono esponenti di organismi interessati all'attività di *standard-setting*. I Trustees auspicano in particolare candidature da parte di economie emergenti, della comunità degli investitori e degli accademici.
- 7.3 L'*Advisory Council* si riunisce fino a tre volte all'anno per un periodo di due giorni, di solito a Londra. La partecipazione è gratuita e non è previsto il rimborso delle spese di viaggio. Il mandato per i nuovi membri avrà generalmente durata di 3 anni. Le candidature devono essere presentate entro il 15 luglio 2012. Per ulteriori informazioni, si rinvia al bando pubblicato sul sito dell'[IFRS Foundation](#).

Novità EFRAG

8. *Attività del Planning and Resource Committee (PRC)*

- 8.1 Il 12 giugno si è svolta la riunione del PRC dell'EFRAG. La discussione è stata principalmente incentrata sull'analisi delle proposte per lo *IASB and IFRS Interpretation Committee Due Process Handbook* e dei progetti di ricerca *Proactive* in corso.

- 8.2 Sul fronte del *Due Process Handbook* (si veda newsletter OIC di maggio 2012) il PRC ha individuato alcuni principi cardine da sottoporre all'attenzione dei Trustee dello IASB. In particolare, si è convenuto che:
- la fase di ricerca dovrebbe sempre concludersi con una consultazione pubblica riguardante gli esiti della ricerca e le principali conclusioni raggiunte;
 - il coinvolgimento degli organismi contabili, nazionali e regionali nella fase di ricerca, nelle attività di *outreach*, di *field test*, di *post-implementation review* è un modo per migliorare la trasparenza, l'efficienza e la comprensione del processo di *standard-setting*;
 - l'*effect analysis* dovrebbe essere svolta in tutte le fasi del processo di *standard-setting* e i risultati pubblicati prima che lo IASB prenda le proprie decisioni;
 - le *rejection notice* non devono diventare delle ulteriori interpretazioni; l'IFRS IC nel decidere deve considerare anche la conformità alle caratteristiche qualitative del *financial reporting* riportate nel *Conceptual Framework*;
 - le interpretazioni dovrebbero contenere le *dissenting opinion* dei componenti dell'IFRS IC.
- 8.3 Nel corso della riunione del PRC si è svolta la consueta analisi dello stato di avanzamento dei progetti *proactive* in corso. Si ricorda, al riguardo, che per i progetti *Business Combination Under Common Control* ed *Income Tax* si è da poco conclusa la fase di consultazione dell'*Exposure Draft*; mentre per il progetto in tema di *Effects Analysis* è in corso di pubblicazione il *Position Paper* che conclude l'attività di ricerca con la proposta definitiva che l'EFRAG destinerà allo IASB. Sono ancora in corso di preparazione i seguenti *Discussion Paper*:
- A Disclosure Framework for the Notes to the Financial Statements,
 - The Role of Business model in Financial Reporting,
 - Capital Providers' Use of Financial Statements,
 - Separate Financial Statements prepared under IFRS.

9. Attività del Technical Expert Group (TEG)

Public conference call

9.1 Nel corso del mese di giugno il TEG ha discusso nel corso di una *conference call* pubblica:

- a) la bozza di *comment letter* sull'*Exposure Draft* pubblicato dallo IASB nel corso del mese di maggio sugli *Annual Improvements* degli IFRS rientranti nel ciclo 2010-2012;
- b) la bozza di *comment letter* sulla *rejection notice* emessa dall'IFRS *Interpretation Committee* (IFRS IC) con riferimento alla contabilizzazione delle titoli del tesoro greci;
- c) l'*endorsement advice* ed il rapporto sull'analisi degli impatti sulla modifica apportata all'IFRS 1 con riferimento alla contabilizzazione in sede di prima adozione degli IFRSs dei finanziamenti agevolati ottenuti da enti pubblici (i.e. *Government Loans – Amendments to IFRS 1*).

9.2 Con riferimento agli *annual improvements* degli IFRS rientranti nel ciclo 2010-2012, il TEG ritiene che le modifiche apportate allo IAS 12 (cfr. par. 4.9) possano produrre risultati anomali rispetto a quelli previsti. L'emendamento proposto allo IAS 12, infatti, pur essendo destinato a risolvere i dubbi relativi al riconoscimento delle imposte anticipate sulle perdite non realizzate derivanti dalla valutazione di strumenti AFS, assume una portata generale che lo rende applicabile, in linea teorica, a diverse fattispecie. Il TEG ritiene inoltre che le modifiche consequenziali all'IFRS 9 che derivano dalla proposta di modifica dell'IFRS 3 debbano parimenti essere apportate allo IAS 39. Le modifiche hanno come obiettivo quello di chiarire che le passività potenziali che emergono in sede di aggregazioni aziendali devono essere classificate in accordo con lo IAS 32 *Strumenti Finanziari: Esposizione e note al bilancio*; nel caso le passività potenziali siano classificate come passività finanziarie, le variazioni successive del *fair value* dovranno essere contabilizzate in accordo all'IFRS 9 *Strumenti Finanziari*. In tal modo lo IASB rimuove qualsiasi dubbio sull'utilizzo di altri standard applicabili in sede di riconoscimento iniziale della passività potenziale e di sua valutazione successiva (es. IAS 37). Il TEG ritiene che le modifiche conseguenti apportate all'IFRS 9 debbano essere parimenti apportate allo IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione in*

attesa dell'*endorsement* dell'IFRS 9 e reitera con l'occasione la richiesta di modifica precedentemente avanzata allo IAS 39 con riferimento alla contabilizzazione delle variazioni di *fair value* delle passività finanziarie per effetto delle modifiche del proprio merito creditizio. La scadenza per l'invio dei commenti da parte dei *constituents* è fissata per il 22 agosto.

- 9.3 Riguardo la *rejection notice* dell'IFRS *Interpretation Committee* (IFRS IC) sulla problematica della contabilizzazione dei titoli greci, il TEG ha condiviso le motivazioni addotte dall'IFRS IC secondo cui i titoli oggetto di scambio debbano essere integralmente cancellati dal bilancio e sostituiti con i nuovi titoli aventi termini e condizioni differenti. Tuttavia, il TEG ritiene che l'IFRS IC debba suggerire allo IASB di migliorare l'insieme delle regole contabili riferite alla contabilizzazione delle ristrutturazioni finanziarie del debito nell'ambito della finalizzazione del progetto sugli strumenti finanziari.
- 9.4 Con riferimento al documento emanato dallo IASB "*Government Loans – Amendments to IFRS 1*", EFRAG ha emesso sia l'*endorsement advice* per la Commissione Europea sia il rapporto sull'analisi degli impatti derivanti dall'applicazione della modifica all'IFRS 1. L'EFRAG supporta l'adozione della modifica all'IFRS 1 e, pertanto, ne consiglia l'*endorsement* in Europa.

Riunione TEG del 20-22 giugno 2012 – Physical Meeting

- 9.5 Nel corso della riunione tenutasi nel mese di giugno, il TEG ha proseguito la discussione sul *feedback statement* relativo alle lettere di commento ricevute nell'ambito del progetto sui ricavi da contratti con clienti (c.d. *revenues recognition*). Il TEG ha inoltre discusso un'ipotesi iniziale di bozza di *endorsement advice* e di *effects study report* con riferimento alla *Transitional Guidance (proposed amendments to IFRS 10)* ed ha fornito allo staff talune indicazioni preliminari in attesa della pubblicazione del documento definitivo da parte dello IASB; ci si attende che le attività siano finalizzate nel corso del mese di luglio. Lo staff di EFRAG ha infine presentato i recenti sviluppi con riferimento al progetto sui contratti assicurativi. In particolare, si è discusso della proposta di utilizzare il prospetto del *comprehensive income* per la contabilizzazione delle variazioni nel valore delle passività finanziarie che derivano dalle modifiche del tasso di attualizzazione.

- 9.6 Il TEG ha presenziato a una discussione preliminare tra i *national standard setters* con riferimento alla *governance review* di EFRAG; in seguito si è avviata la discussione sulla bozza di lettera di commento sulla proposta di revisione del *Due Process Handbook* che disciplina il funzionamento sia dello IASB sia dell'IFRS IC. Nel corso della discussione – oltre ad una generale apprezzamento della versione rivista dell'*Handbook* – sono emerse alcune proposte di miglioramento che saranno incluse nella bozza di lettera di commento che si prevede venga pubblicata nel corso del mese di luglio 2012. In particolare, l'EFRAG ritiene che il manuale debba includere una sezione nella quale siano chiaramente definiti gli obiettivi del *Due Process*, nel presupposto che una chiara visione degli obiettivi delle attività dello IASB ne incrementa la legittimità e favorisce l'accettabilità degli IFRS. L'EFRAG sostiene inoltre i tre principi fondamentali su cui si fonda il *Due Process* proposto nella versione rivista del manuale: il principio della trasparenza, della consultazione completa ed equa nonché della responsabilità nei confronti dei *constituents*.
- 9.7 Con riferimento al progetto relativo agli strumenti finanziari, il TEG ha discusso la scelta dello IASB e del FASB di proibire la separazione contabile dei derivati impliciti (*bifurcation*) per le attività finanziarie. Ciò comporterà che tutti gli strumenti finanziari ibridi – che contengono derivati incorporati – dovranno essere interamente valutati a *fair value* e non, come avviene attualmente in base allo IAS 39, solamente per la componente derivata. EFRAG TEG ha intenzione di promuovere uno studio in cooperazione con i NSS per valutare gli impatti di questa decisione presa dallo IASB e dal FASB.
- 9.8 Con riferimento al progetto dello IASB per la *review* integrale degli IFRS per le SMEs (2012-2014 *cycle*), il TEG ne ha discusso con i NSS. Una delle principali osservazioni riguarda l'opportunità di mantenere separati i principi in tema di rilevazione iniziale e di valutazione successiva inclusi nei *full* IFRS da quelli per le SME. Nella predisposizione della bozza di lettera di commento tutte le diverse opinioni saranno presentate ai *constituents* insieme alle domande sul ruolo attuale di tali principi per le SME.
- 9.9 Riguardo al processo di *post implementation* dell'IFRS 8, è emerso che l'EFRAG predisporrà una proposta allo IASB per favorire il coinvolgimento degli organismi

europei in tali attività. La proposta sarà discussa con i NSS prima di essere presentata allo IASB.

9.10 Il TEG ha discusso, inoltre, la bozza di lettera di commento sulla proposta di interpretazione sulla contabilizzazione delle put option emesse a favore delle minoranze (*Non Controlling Interests* - NCI put). La bozza di interpretazione dovrebbe chiarire il trattamento contabile delle variazioni del valore delle passività finanziarie rilevate in relazione a NCI put nel bilancio consolidato. Taluni operatori ritengono, infatti, che le variazioni nel valore delle passività per NCI put debbano essere rilevate nel conto economico coerentemente con lo IFRS 9. Altri sostengono che le variazioni di valore debbano essere contabilizzate in diretta contropartita del patrimonio netto in quanto connesse a transazioni con le minoranze che non risultano nella perdita di controllo da parte del gruppo. Deliberatamente l'interpretazione non considera la contropartita contabile all'atto dell'iscrizione in bilancio della passività (il dare della scrittura contabile), sebbene non sia chiara nella letteratura IFRS esistente se debbano stornarsi le minoranze nell'ambito del patrimonio netto consolidato o se debbano ridursi le altre riserve della capogruppo. Taluni membri del TEG hanno espresso dubbi circa le proposte di contabilizzazione incluse nell'interpretazione. In generale l'EFRAG ritiene che l'interpretazione debba essere coerente con i principi contenuti nell'IFRS 3, dell'IFRS 10/IAS 27, dello IAS 32 e dell'IFRIC 17 e debba considerare tutte le implicazioni contabili connesse al tema. Qualora l'IFRS IC non riuscisse a definire un trattamento univoco, si dovrebbe valutare l'opportunità, di concerto con lo IASB, di far rientrare la tematica nel più ampio progetto relativo alla distinzione tra passività ed *equity*, che dovrebbe accelerato.

9.11 L'EFRAG ha inoltre discusso la bozza di interpretazione sui tributi imposti per l'esercizio di attività economiche in specifici settori (*Levies charged by public authorities on entities that operate in a specific market*). L'interpretazione affronta la problematica contabile connessa al momento in cui iscrivere la passività relativa al pagamento dei tributi alle autorità pubbliche. L'EFRAG supporta la pubblicazione dell'interpretazione. La coerenza con lo IAS 37 deriva dal fatto che la prassi contabile non è uniforme. Nel corso della riunione sono state espresse perplessità circa la mancata rilevazione in periodi intermedi di quote di passività

che insorgono solo a data successiva (es. fine esercizio), che alcuni utilizzatori ritengono non rappresenti la sostanza economica del fenomeno aziendale.

9.12 La discussione di giugno del TEG ha inoltre compreso due progetti rientranti delle attività proattive svolte da EFRAG. Con riferimento al progetto sul bilancio separato lo staff di EFRAG ha presentato il nuovo ambito di applicazione del progetto che è stato concordato dal *Planning and Resource Committee* di EFRAG. In dettaglio, il progetto ha l'obiettivo di identificare come in Europa il bilancio separato viene utilizzato e quali sono le difficoltà che si incontrano nella predisposizione degli stessi (cioè transazioni sotto il comune controllo, valutazione di partecipazioni).

9.13 Con riferimento al progetto relativo alla definizione di un quadro sistematico per l'informativa di bilancio, nel corso della riunione di giugno il TEG ha approvato il *Discussion Paper*, che ha come obiettivi:

- identificare quale informativa sia rilevante e pertanto vada inclusa nelle note illustrative;
- promuovere il dibattito su come utilizzare il concetto di materialità nell'ambito dell'informativa di bilancio;
- definire una serie di principi guida utili per migliorare la comunicazione dell'informativa contabile.

9.14 Lo staff di EFRAG ha predisposto su richiesta della Commissione europea uno studio supplementare sull'applicazione dell'IFRS 10 con lo scopo di descriverne l'impatto sul consolidamento degli *Special Purpose Entities* (SPE). I risultati dello studio mostrano che l'impatto complessivo sul totale attivo e sul numero totale di SPE consolidate che deriverebbe dall'applicazione dell'IFRS 10 non dovrebbe essere significativo, anche se l'applicazione delle nuove regole dovrebbe comportare una certa ricomposizione dell'area di consolidamento. Essi indicano inoltre che l'applicazione del nuovo principio internazionale si tradurrà in una maggiore informativa da fornire in relazione alla SPE. .

10. EFRAG ricerca candidati per gruppi di lavoro

10.1 L'EFRAG invita a presentare candidature per l'*Insurance Accounting Working Group* (IAWG) e per il *Financial Instruments Working Group* (FIWG). Le

candidature per il [IAWG](#) e per il [FIWG](#) devono essere presentate, rispettivamente, entro il 30 giugno e il 15 luglio 2012.

Unione Europea

11. Riunione dell'ARC

- 11.1 Nella riunione tenutasi il 1° giugno 2012, l'*Accounting Regulatory Committee* (ARC) ha votato in favore dell'adozione dell'IFRS 10 *Consolidated Financial Statements*, dell'IFRS 11 *Joint Arrangements*, dell'IFRS 12 *Disclosures of Interests in Other Entities*, dell'IFRS 13 *Fair Value Measurement*, dello IAS 27 *Separate Financial Statements* (2011) e dello IAS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures* (2011). L'IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 e IAS 28 si applicano a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2014. Successivamente alla loro omologazione, è comunque consentita un'applicazione anticipata rispetto al 2014.
- 11.2 L'ARC ha espresso parere positivo anche all'adozione delle modifiche all'IFRS 1 *Severe Hyperinflation and Removal of Fixed Dates for First-Time Adopters*, all'IFRS 7 *Disclosures–Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities*, allo IAS 12 *Deferred tax: Recovery of Underlying Assets* e allo IAS 32 *Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities* oltre che dell'Interpretazione IFRIC 20 *Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine*.

12. Standard omologati

- 12.1 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 146 del 6 giugno 2012 il [Regolamento \(UE\) 475/2012](#) della Commissione del 5 giugno 2012 che adotta le Modifiche allo IAS 1 *Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo* e allo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*. Le modifiche allo IAS 1 si applicano a partire dagli esercizi con inizio dal 1° luglio 2012 o da data successiva. Le modifiche allo IAS 19, invece, si applicano a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva.
- 12.2 Le modifiche allo IAS 1 riguardano i seguenti aspetti:

- la distinzione in due sottosezioni distinte all'interno della sezione *Other Comprehensive Income* (OCI) tra:
 - componenti di OCI che possono essere oggetto di riclassificazione a profit or loss (cd *recycling*);
 - componenti di OCI per le quali le riclassificazioni sono vietate;
- se l'entità sceglie di presentare le voci di OCI al lordo delle imposte sul reddito (rimane ferma la possibilità di presentarle al netto del carico fiscale), l'onere cumulativo per imposte relativo alle componenti di OCI deve essere suddiviso in due voci separate inserite nelle due sottosezioni sopra descritte: a) imposte relative alle voci di OCI soggette a *recycling*; b) imposte relative alle voci di OCI non soggette a *recycling*.

12.3 In merito alle modifiche allo IAS 19 si riporta di seguito una tabella che illustra le principali novità introdotte, confrontandole con la precedente versione in vigore:

Modifiche allo IAS 19	Precedente versione	Nuova versione (2011)
Eliminazione del metodo del corridoio	Erano previste 3 opzioni per la rilevazione a conto economico degli utili/perdite attuariali*: 1) rilevazione differita con l'applicazione del metodo del corridoio ² ; 2) rilevazione immediata a profit or loss (P/L); 3) rilevazione immediata ad other comprehensive income (OCI), con divieto di riclassifica dall'OCI al P/L.	Gli utili/perdite attuariali devono essere rilevati immediatamente ad OCI (opzione 3), con divieto di riclassifica dall'OCI al P/L. Eliminate le opzioni 1 e 2.
Eliminazione del rendimento atteso sulle attività a servizio del piano	Richiedeva di calcolare e rilevare a P/L una autonoma componente positiva relativa al rendimento atteso sulle attività a servizio del piano pensionistico ³ .	Eliminazione della componente "rendimento atteso sulle attività a servizio del piano". Si impone, invece, di rilevare a P/L il saldo netto tra la componente che si riferisce alla remunerazione delle attività a servizio del piano e l'interesse passivo maturato sulle obbligazioni nei confronti dei dipendenti (i.e. net interest income (expense)).
Nuova disaggregazione e presentazione dei costi relativi ai piani a benefici definiti	Disaggregazione del costo relativo ai piani a benefici definiti (da rilevare a conto economico) in 4 componenti: 1) service cost*, presentato a P/L; 2) interest cost ⁴ , presentato a P/L; 3) rendimento atteso sulle attività a servizio del piano, presentato a P/L; 4) utili/perdite attuariali (presentazione in base alle 3 opzioni di cui sopra)	Disaggregazione del costo relativo ai piani a benefici definiti in 3 componenti: 1) service cost, presentato a P/L; 2) net interest income (expense), presentato a P/L; 3) utili/perdite attuariali, presentati ad OCI.

* Gli utili/perdite attuariali sono le variazioni nel valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti derivanti da: a) gli effetti delle differenze tra le precedenti ipotesi attuariali e quanto si è effettivamente verificato e b) gli effetti di modifiche nelle ipotesi attuariali.

² Il corridoio è pari al maggiore tra il 10% del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti all'inizio dell'esercizio e il 10% del FV delle attività a servizio del piano a quella data. La quota da riconoscere immediatamente a P/L è pari al valore degli utili/perdite attuariali non rilevati al 31/12 dell'anno precedente che eccede il valore del corridoio. Il valore eccedente il corridoio andrà ammortizzato su un numero di anni pari al periodo medio residuo di attività lavorativa dei dipendenti ancora in servizio alla data di bilancio. Gli utili e le perdite attuariali che si originano negli anni restano non rilevati fino a quando, nelle valutazioni effettuate a inizio dei periodi successivi, non superano il limite del corridoio.

³ Il rendimento sulle attività a servizio del piano è dato dall'interesse, dai dividendi e da altri ricavi derivanti dalle attività a servizio del piano, insieme a utili o perdite, realizzati e non realizzati sulle attività a servizio del piano.

⁴ Il service cost comprende il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (i.e. lavoro svolto dai dipendenti durante l'esercizio), e il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate (che deriva da una modifica del piano (e.g. modifica dei benefici da pagare) o da una sua riduzione (e.g. riduzione significativa del numero di dipendenti partecipanti al piano per la chiusura di un impianto)).

⁵ L'interest cost corrisponde agli interessi passivi sull'obbligazione a benefici definiti.

Altri aggiornamenti

13. UK Sharman

13.1 Nel mese di giugno, la commissione di esperti "Sharman" del Regno Unito, istituita su invito del *Financial Reporting Council* (FRC) inglese con il fine di analizzare il tema della continuità aziendale e del rischio di liquidità, ha emesso il suo [report finale](#). Una delle principali raccomandazioni contenute nel report suggerisce una collaborazione tra FRC, IASB e IAASB al fine di concordare a livello internazionale le modalità di valutazione della continuità aziendale (*going concern*), l'informativa da fornire in bilancio e la definizione puntuale delle soglie critiche relative alla continuità aziendale. La relazione esamina inoltre una vasta gamma di argomenti correlati come, ad esempio, il ruolo dei revisori e del FRC nonché l'eventuale

opportunità di stabilire un regime differenziato per le banche in materia di *disclosure* sul requisito del *going concern* e, più in generale, di informativa e controllo (audit) sui bilanci. Su quest'ultimo punto, la relazione riporta l'opinione della maggior parte dei commentatori, secondo cui la previsione di un tale regime metterebbe minerebbe la comparabilità dei bilanci societari ed osserva che i vigenti requisiti normativi previsti per l'informativa pubblica del settore bancario già consentono di integrare e incrementare le informazioni fornite in bilancio.

14. Financial Reporting Council (FRC)

14.1 Il *Financial Reporting Council* (FRC) inglese ha emesso nel mese giugno un [documento di aggiornamento destinato alle società quotate](#) per la redazione del bilancio semestrale relativamente ai temi riguardanti il rischio paese e i rischi su cambi. Il documento fa seguito a quello emesso nel gennaio 2012.

14.2 Gli aspetti principali affrontati dal documento riguardano:

- l'esposizione della società al rischio paese, diretta e, nella misura possibile, indiretta, derivante dagli investimenti in strumenti finanziari, dalle filiali, dai rapporti con controparti di *trading* ecc.;
- l'impatto delle misure di *austerity* in corso di adozione in un certo numero di paesi sulle previsioni aziendali, sui test d'*impairment*, sulle valutazioni del *going concern* ecc.;
- le possibili conseguenze di eventi che interessano le valute estere che non sono stati incorporati nelle previsioni, ma che possono avere un impatto sulle esposizioni, sulla sensitività degli *impairment test*, sulle valutazioni del *going concern* ecc.; e
- eventi successivi alla chiusura dell'esercizio che possono avere impatti sulle *disclosure* fornite nella relazione semestrale.

15. International Valuation Standards Council (IVSC)

15.1 In data 18 giugno 2012, l'IVSC ha pubblicato in consultazione la guida [The Role of the Professional Valuer in the Audit Process](#). Il documento ha l'obiettivo di far comprendere meglio il contributo che i valutatori professionali possono fornire alle società, nella stima dei valori delle attività e passività da riportare in bilancio,

nonché ai relativi revisori contabili. In tale ambito è anche importante che i *professional valuers* siano edotti del processo di audit per anticipare e/o meglio rispondere ad eventuali richieste degli auditors. Più in generale, la bozza di guida è preordinata a favorire una reciproca comprensione tra il valutatore professionale, il management della società e il revisore contabile, in modo che essi possano lavorare insieme più efficacemente.

15.2 La guida è in consultazione fino al 15 settembre 2012.

16. Canadian Institute of Chartered Accountants

16.1 Il *Canadian Institute of Chartered Accountants* ha pubblicato il *research paper* [**Toward a Measurement Framework for Financial Reporting by Profit-Oriented Entities**](#) (A. Milburn). La proposta dello standard setter canadese si inquadra nel dibattito, sempre più vivo a livello internazionale, circa la definizione di nuovi *Framework* di riferimento per la statuizione dei principi contabili. In particolare, il documento ambisce a definire il quadro generale che dovrebbe ispirare la scelta dei criteri di *measurement* nei bilanci delle imprese orientate al profitto sulla base degli obiettivi fondamentali attribuiti al bilancio, dell'analisi dei modelli gestionali e del ruolo dei mercati nella definizione dei prezzi.

16.2 Il documento è in consultazione fino al 30 novembre 2012.

17. International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB)

17.1 L'IPSASB (*International Public Sector Accounting Standard Board*) ha pubblicato un *consultation paper* in tema di [**Public Sector Combinations**](#). Il documento descrive diverse tipologie di aggregazioni tra entità pubbliche ed esamina gli approcci teoricamente perseguibili nel definirne il trattamento contabile. Il termine ultimo per inviare commenti è stato fissato nel 31 ottobre 2012.

18. Group of 20 (G20)

18.1 A seguito del Summit tenutosi il 18-19 giugno scorso a Los Cabos in Mexico, il G20 ha pubblicato una [**Leaders Declaration**](#). Nella dichiarazione si esprime, tra l'altro, il supporto per il raggiungimento della convergenza degli standard contabili

(“*We support continuing work to achieve convergence to a single set of high-quality accounting standards*”), oltre a riaffermare l’impegno ad uno sviluppo sostenibile.

19. US Securities and Exchange Commission (US SEC)

19.1 La SEC ha annunciato in un comunicato pubblicato il 20 giugno 2012 che il *Chief Accountant*, James L. Kroeker, lascerà il suo incarico per entrare nel settore privato. Al momento la SEC non ha rilasciato alcuna comunicazione su chi lo sostituirà. [\(comunicato stampa\)](#)

20. European Securities and Markets Authority (ESMA)

20.1 In data 29 giugno 2012, l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet il documento [Activity Report on IFRS Enforcement in the European Economic Area in 2011](#). Il report fornisce un *overview* dell’attività di monitoraggio della *compliance* dell’informativa finanziaria con gli IFRS e degli interventi di *enforcement* posti in essere nel 2011. Il report si basa sull’attività condotta dall’*European Enforcers Co-ordination Sessions* (EECS) e dagli *enforcer* europei.

20.2 A seguito degli sviluppi della vicenda del debito sovrano e dell’aumento dei relativi tassi di interesse di mercato, nel 2011 l’attenzione dell’ESMA si è concentrata sui possibili impatti sulle pratiche contabili delle società quotate in Europa, ed in particolare degli istituti finanziari. L’ESMA ha pubblicato due *Statements* nel luglio e nel novembre 2011, nei quali viene ribadita l’importanza di un’applicazione uniforme dei principi di rilevazione e di misurazione degli IFRS e la necessità di migliorare la trasparenza in ordine all’esposizione ai rischi che derivano dall’investimento in titoli di debito sovrano.

20.3 In generale, gli *enforcer* europei trovano che la qualità dei bilanci IFRS migliora di anno in anno. Tuttavia, identificano alcune aree suscettibili di ulteriore miglioramento, quali ad esempio l’informativa in tema di gerarchia del *fair value* per gli strumenti finanziari, l’informativa sulle assunzioni utilizzate per i test di *impairment*, la presentazione di fattori di rischio ed incertezze che possono impattare la valutazione di *going concern*.

21. Australian FRC explores complexity in reporting

21.1 Il 19 giugno 2012 l'*Australian Financial Reporting Council* (FRC) ha pubblicato per la consultazione il documento [Managing Complexity in Financial Reporting](#) che analizza il tema della complessità nel *financial reporting* da una prospettiva australiana e propone delle strategie per meglio gestirla.

21.2 Il documento, frutto del lavoro dell'*FRC Managing Complexity Task Force*, individua come principali fonti di complessità del *financial reporting* le seguenti:

- incremento di operazioni aziendali complesse (che prevedono regole di contabilizzazione complesse);
- complessità nel *regulatory framework* (ad esempio, un mutevole mix di principi generali e regole, spesso reso ancora più complesso dall'introduzione di eccezioni).

21.3 Il documento, inoltre, supporta la richiesta dello standard setter australiano (AASB) nei confronti dello IASB di sviluppare un *framework* sulla presentazione e sulla *disclosure* da fornire in bilancio.

I commenti sul documento possono essere inviati entro il 31 luglio 2012.

22. FASB

22.1 Il 27 giugno 2012 il FASB ha emesso delle proposte di emendamento ai principi riguardanti l'informativa di bilancio, con riferimento all'informativa sul rischio di liquidità e sul rischio di tasso di interesse. Con queste modifiche il FASB richiede che le tutte le società forniscano informativa sia di carattere quantitativo che qualitativo relativa al rischio di liquidità e, soltanto per gli istituti di credito al rischio di interesse.

22.2 Questo emendamento riduce le differenze di *disclosure* tra IFRS e SFAS in merito ai rischi finanziari. Le principali differenze che permangono sono le seguenti:

- l'IFRS 7 richiede che tutte le entità (non solo le istituzioni finanziarie) forniscano l'analisi delle scadenze delle loro passività finanziarie secondo specifici intervalli di tempo che partono dal primo periodo in cui la società potrebbe essere tenuta contrattualmente a rimborsare il debito (non secondo le sue aspettative);

- l'IFRS 7 richiede che l'entità (non solo un istituto di credito) fornisca un'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato (anche rischio di tasso di interesse) a cui è esposta;
- a differenza dell'IFRS 7, che lascia spazio all'entità di determinare i livelli di variazione dei tassi d'interesse per la redazione del test di sensitività, i principi americani indicano le soglie di tassi di interesse da utilizzare per la redazione del test di sensitività.